

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE- GIA' IX –**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, Caterina Silvana Cerenzia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:
CLIENTE

contro

BANCA

OPPONENTE

OPPOSTA

Oggetto: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta allegate al verbale, costituenti parte integrante di questa sentenza.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

Con atto di citazione notificato alla convenuta in data 01 .07.2016 il CLIENTE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. OMISSIS emesso da questo Tribunale in data 12 /05/ 2016 in cui è stato disposto, a carico dell'opponente il pagamento, in favore di BANCA della somma di €. 32.498,84, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.

Il CLIENTE ha negato di aver stipulato con la BANCA alcun contratto di finanziamento, conto corrente e/o "accesso negozi giuridici relativi a carte di credito" con l'addebito su un conto corrente bancario in essere con la Banca, contraddistinto dal n. OMISSIS, indicato in sede di richiesta di carta, quale canale bancario su cui appoggiare il rimborso delle spese effettuate con il tesserino a lui intestato.

L'opponente, a fronte della dichiarazione della BANCA di non poter depositare l'originale della richiesta di carta di credito da lui sottoscritta, per essere andata smarrita per caso fortuito (cfr. memoria ex art. 183 n.2 di parte opposta) ha dedotto la carenza probatoria della creditrice ai sensi dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, l'assenza in originale di tali documenti ha pregiudicato il proprio diritto di difesa, non consentendogli di proporre formale disconoscimento (che avrebbe dato ingresso all'istanza di verifica).

A conferma delle proprie ragioni parte opponente ha poi evidenziato che, nel corso dell'istruttoria probatoria, il teste di parte opposta (portiere dello Stabile), chiamato a confermare l'avvenuta consegna del tesserino presso la residenza dell'opponente, ha dichiarato di non riconoscere, come propria, la firma apposta sull'avviso di ricevimento postale.

Il CLIENTE ha pertanto concluso per il rigetto del decreto ingiuntivo con la conseguente condanna dell'opposta alle spese del presente giudizio.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Caterina Silvana Cerenzia, n. 16903 del 24 novembre 2020

La convenuta, ritualmente costituita, ha contestato le avverse eccezioni ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo o, in subordine, la condanna del CLIENTE al pagamento della sorte e degli interessi portati nel decreto ingiuntivo.

La causa è stata istruita con prove documentali e testimoniali ed infine decisa a questa udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

La domanda di parte opponente non è suscettibile di accoglimento per le motivazioni che seguono.

Dagli estratti conto depositati da parte opposta (doc 3) che interessano l'intera durata del rapporto -dal 04.04.2012 al 04.12.2015- risulta che, le spese rivenienti dall'utilizzo del tesserino magnetico, oggetto del credito qui opposto, sono state regolarmente rimborsate per l'appunto dall'aprile 2012 a tutto il 07.04.2015 con l'addebito su un conto corrente bancario dell'opponente in essere presso la Banca, indicato dallo stesso CLIENTE in sede di richiesta della carta, quale canale bancario su cui appoggiare il rimborso delle spese (. doc. 1, pag. 2 di parte opposta)

In istruttoria il giudice con ordinanza riservata del 07 marzo 2019, ha disposto, a carico della Banca, ordine di esibizione del contratto di conto corrente n. OMISSIS, sottoscritto dal CLIENTE: tale documentazione, depositata il 2 maggio 2019 ha confermato quanto già esposto dall'opposta.

In sede di prova testimoniale (cap. n. 4, teste OMISSIS), è stato confermato che gli addebiti sul conto corrente sopra riportato sono stati inviati, nel periodo da aprile 2012 ad aprile 2015 da BANCA.

Essendo quindi provato che gli addebiti delle spese avvenivano sul conto corrente intestato al CLIENTE, come richiesto dallo stesso, se ne deduce che egli non può essere ritenuto estraneo al rapporto: tanto più che prima dell'emissione del decreto ingiuntivo parte opposta ha diffidato l'opponente al pagamento delle somme dovute senza alcun riscontro (doc. 4 di parte opposta).

A confermare il convincimento del giudice sulla titolarità della carta di credito in capo all'opponente, è il fatto di avere egli richiesto (al centro titolari di BANCA) e ottenuto più volte la conversione di 15.000 punti OMISSIS, maturati su detta carta di credito, in pari punti sulla carta OMISSIS, di cui egli era titolare (in tal senso la prova testimoniale assunta in prova delegata avanti il Tribunale di Milano all'udienza del 07.05.2019).

Inoltre, Il teste OMISSIS, sentito in sede di prova delegata, ha confermato la circostanza che la carta di credito di cui si discute è stata emessa nell'aprile 2012 a favore del CLIENTE, a seguito di richiesta formulata da quest'ultimo.(cap. 1 seconda memoria di parte opposta).

Di contro: il fatto che il portiere dello stabile, luogo di residenza dell'opponente abbia disconosciuta la propria firma apporta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata con cui sarebbe stata inoltrata al CLIENTE la carta di credito, non esclude che la ricevuta possa essere stata firmata da un sostituto occasionale del portiere. In ogni caso, la ricevuta di ritorno di una raccomandata fa piena prova dell'avvenuto recapito da parte dell'ufficiale postale, opponibile solo a querela di parte.

Sussistono quindi una serie di elementi univoci e convergenti che fanno ritenere sussistente il credito di BANCA.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Caterina Silvana Cerenzia, n. 16903 del 24 novembre 2020

Ciò posto, ritenuto che l'opponente non ha provato la sussistenza della documentazione in originale nel procedimento monitorio, il decreto ingiuntivo deve essere revocato in ogni sua statuizione.

Nel presente procedimento a cognizione ordinaria, parte attrice deve essere condannata al pagamento in favore di parte convenuta della somma di €. 32.498,84 quale debito risultante dalla carta di credito emessa da BANCA, con addebito su un conto corrente bancario in essere con la Banca, contraddistinto dal n. OMISSIS richiesta dal CLIENTE, oltre interessi dalla messa in mora al saldo.

Alla soccombenza consegue la condanna dell'attore alle spese del presente giudizio, liquidate a favore della convenuta come in dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Caterina Silvana Cerenzia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:

- Revoca, in ogni sua statuizione il decreto ingiuntivo n.OMISSIS emesso da questo Tribunale in data 12 /05/ 2016;
- Condanna il CLIENTE al pagamento, in favore della BANCA della somma di €. 32.498,84, oltre interessi come richiesti nel procedimento monitorio dal dovuto al saldo;
- Condanna altresì parte attrice/opponente a rimborsare alla parte convenuta/opposta le spese di questo giudizio che liquida nella misura di €. 7.254,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sul totale) IVA e CPA come per legge.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. , allegata al verbale di udienza che si dichiara chiuso alle ore 16,45.

Roma, 24 novembre 2020

Il Giudice Onorario
(Caterina Silvana Cerenzia)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*